

DECRETO N.

N. 578/2014 V.G.

N.

R.O.



**REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE**

In composizione collegiale nelle persone di

dr.ssa Gianna Vallescura

Presidente

dr. Paolo Fabrizi

Consigliere

dr.ssa Monica Fagnoni

Consigliere relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra
indicato promossa

da

U.V. s.p.a. (P.I.:) in
persona del legale rappresentante

elettivamente domiciliata in Milano presso lo
studio dell'Avv. che la rappresenta e
difende, unitamente all'Avv. per delega a margine
del reclamo

reclamante

contro

FALLIMENTO P. s.r.l. in liquidazione
(P.I.:) in persona dei curatori dott.ri
e

elettivamente domiciliato in Milano, Via Boccaccio, 19 presso lo
studio dell'Avv. Francesco Dimundo che lo rappresenta e difende
per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

reclamata

nonché contro

H. s.r.l.

reclamata non comparsa

Oggetto: reclamo ex art. 26 L.Fall. avverso decreto del Tribunale
di Milano del 23-25/07/2014

Conclusioni delle parti: come da verbale

PREMESSO CHE

- con decreto in data 5/06/2014 il Giudice Delegato autorizzava la curatela del Fallimento P [redacted] s.r.l. in liquidazione alla stipulazione di uno o più contratti contestuali per l'affitto delle aziende alberghiere - descritte in atti - di pertinenza della procedura alla I [redacted] H [redacted] s.r.l. secondo le previsioni della proposta da questa formulata autorizzandola a concedere all'affittuario il diritto di prelazione nel termine di cui all'art. 5, comma 2 L. Fall.;
- avverso tale decreto proponeva reclamo U [redacted] s.p.a. ex art. 26 L. Fall.;
- con decreto in data 23-25/07/2014 il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile il reclamo avverso il decreto di autorizzazione della stipulazione del contratto d'affitto; rigettava il reclamo avverso il decreto di autorizzazione alla concessione della prelazione e condannava la reclamante al rimborso delle spese di giudizio a favore della procedura;
- avverso tale decreto proponeva reclamo, ex art. 26, comma 1, L. Fall. U [redacted] s.p.a. ritenendo preliminarmente ammissibile il reclamo, avanti alla Corte d'Appello, del decreto di condanna alle spese e l'illegittimità di una tale condanna a favore della procedura con violazione dell'art. 92 c.p.c. con imputazione di spese assolutamente ingiustificate;
- si costituiva il Fallimento P [redacted] s.r.l. in liquidazione sostenendo l'inammissibilità del reclamo e in via subordinata, la sua infondatezza ritenendo la legittimità della condanna emessa dal Tribunale di Milano e il rispetto dei parametri nella liquidazione;
- non si costituiva I [redacted] H [redacted] s.r.l. e il giudizio proseguiva in sua assenza;

OSSERVA

Questione preliminare a ogni altra è stabilire l'ammissibilità o meno del reclamo proposto da U [redacted] s.p.a. avverso il decreto del Tribunale di Milano emesso in data 23-25/07/2014.



Sosteneva il reclamante che l'impugnazione doveva ritenersi ammissibile poiché vertente sulla decisione in tema di regolazione delle spese di lite che, come tale, non riguardava l'oggetto del reclamo, incideva, peraltro, su posizioni soggettive costituendo una situazione di debito e credito tra soggetti di diritto ed era sostanzialmente autonoma a quell'esito al cui esame era stata adottata.

La procedura affermava l'inammissibilità del reclamo in quanto, come del resto già deciso dalla Corte, da un lato avverso il decreto pronunciato ex art. 26 L. Fall. non era prevista una sorta di reclamo di secondo grado che altrimenti finirebbe per introdurre un terzo grado di giudizio di merito e dall'altro per i procedimenti in camera di consiglio, quale quello in esame, non era ammesso in linea generale il reclamo contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale in sede, a sua volta, di reclamo.

La Corte ritiene il reclamo proposto inammissibile.

Non pertinente appare alla Corte la giurisprudenza di merito richiamata dalla reclamante: infatti, nel caso deciso dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza del 22/07/2011, prodotta dalla reclamante nel solo dispositivo, il Tribunale decideva sul piano di riparto predisposto dal curatore e non su un decreto pronunciato dal Giudice Delegato, per cui ovviamente, in quel caso, il reclamo, avverso il decreto del Tribunale, era perfettamente ammissibile avanti alla Corte d'Appello.

Invero plurime sono le pronunce della Suprema Corte che da un lato ammettono la legittimità della condanna alle spese in sede di reclamo,¹ e dall'altro affermano il principio secondo cui il provvedimento contenente il regolamento delle spese processuali, emesso in sede di reclamo, è ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost.²

Nel caso in esame il provvedimento con il quale il Giudice Delegato aveva autorizzato il curatore alla stipulazione del contratto di affitto e alla concessione del diritto di prelazione è espressione di un potere ordinatorio del medesimo Giudice, in forza del quale egli esercita le funzioni di direzione connesse all'amministrazione e alla gestione dei beni acquisiti al fallimento con la conseguenza che tale provvedimento è privo dei requisiti di definitività e di decisorietà e avverso il quale è

¹ Cass. Civ., Sez. I, 12/05/2010, n. 11509; Cass. Civ., Sez. II, 13/11/2005, n. 7644.

² Cass. Civ., Sez. I, 18/01/2013, n. 1240.



proponibile, come avvenuto nel caso in esame, il reclamo al Tribunale ex art. 26 L. Fall.: tale provvedimento del Giudice Delegato non è di per sé ricorribile in Cassazione, rimedio quest'ultimo esperibile solo contro il decreto del Tribunale in cui vi sia condanna alle spese essendo tale condanna costitutiva di un rapporto obbligatorio e, quindi, munita dei connotati della pronuncia giurisdizionale idonea ad assumere il valore di giudicato.

Nella rilevata chiave prospettica, non essendo percorribile ex sé il rimedio azionato con la conseguenza dichiarazione d'inammissibilità del reclamo, non assume rilevanza alcuna l'indagine sulle altre questioni prospettate.

Le spese del presente giudizio sono poste a carico della reclamante e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da U [redacted] s.p.a. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Milano in data 23-25/07/2014, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Dichiarare inammissibile il reclamo.
- Condanna U [redacted] s.p.a. al pagamento in favore del Fallimento P. [redacted] s.r.l. in liquidazione delle spese del grado che liquida nella somma di € 5.400,00 oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA

Così deciso in Milano, il 27/11/2014

IL CONSIGLIERE EST.

Luca Fagnola

IL PRESIDENTE

Giuseppe Belloni

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione in [redacted]

Res. 2 DIC 2014



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Domenico GHALFITANI